



REGOLAMENTO ORGANICO

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 luglio 2020

OMISSIS

.....

CAPO 3 – LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 24 CONVOCAZIONE

24.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici, appartenenti a Società con diritto di voto.

24.2 L'Assemblea Generale è convocata, dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri.

24.3 Hanno diritto di voto i Rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale, intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre Manifestazione iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

ART. 25 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI

25.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18.7 Statuto Federale), deve contenere l'elenco ufficiale degli Affiliati aventi diritto di voto.

25.2 Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale (Art. 18.6 Statuto Federale).

25.3 Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Generale.

25.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

ART. 26 CANDIDATURE

26.1 Coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale (Art. 46 dello Statuto Federale) , che intendano candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Generale, a mezzo pec o altre modalità di trasmissione previste dalla Legge.

26.2 La presentazione delle Candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il trentesimo e le ore 14:00 del ventesimo giorno, antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale. (Art. 48 dello Statuto Federale)

26.3 La candidatura dovrà essere predisposta sul modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, il quale dovrà contenere, a pena d'inammissibilità della domanda, le seguenti indicazioni:

- a) la carica a cui si intende candidarsi (Presidente - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti);
- b) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità;
- c) copia del Documento di Identità del Candidato.

26.4 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Generale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo pec o altre modalità di trasmissione previste dalla Legge.

26.5 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Generale entro sette giorni dalla pubblicazione della lista dei candidati sul sito internet federale. Tali ricorsi sono sottoposti all'attenzione del Tribunale Federale che dovrà pronunciarsi entro 3 (tre) giorni dalla ricezione.

26.6 La Segreteria Generale verificata la lista relativa alle candidature, provvederà alla sua pubblicazione, con distinte liste di candidati (Presidente Federale - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) sul sito federale con link diretto dalla Home Page almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea (art. 48.1).

ART. 27 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

27.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 27.3 lettera "q" dello Statuto Federale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale

27.2 In caso di Assemblea Elettiva, il Presidente della Commissione Verifica Poteri sarà nominato dal CIP, sentita la Federazione. Per tutte le altre tipologie di Assemblea, sarà cura del Consiglio Federale, nominare il Presidente della Commissione;

27.3 Ad eccezione del Presidente della Commissione Verifica Poteri, nominato secondo l'art 27.2 dello presente Regolamento, gli ulteriori Componenti della Commissione Verifica Poteri, saranno scelti, in primo luogo, tra i Componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

27.4 E' costituita da almeno 3 (tre) Membri effettivi e 2 (due) supplenti.

27.5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'inizio previsto per la celebrazione dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

27.6 La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Generale, ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto, in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

27.7 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza ed è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

27.8 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, affinché ne informi la stessa, ed al Segretario Generale, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea nonché il totale dei voti presenti, per allegarlo al processo verbale dei lavori.

27.9 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

27.10 Prima dell'effettuazione delle votazioni, qualora siano richiesti particolari quorum costitutivi e/o deliberativi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

ART. 28 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

28.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, generalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Generale o suo delegato, e da tre Scrutatori (Art. 21.6 Statuto Federale).

Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione.

28.2 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

28.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

28.4 In particolare, ha il compito di far eseguire rigorosamente l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

28.5 Il Presidente dell'Assemblea redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, i quali dovranno preventivamente farne richiesta scritta. Il Presidente dovrà assicurare che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

28.6 Il Presidente dell'Assemblea, ove lo richiedano esigenze di opportunità, per ciascun intervento all'Ordine del Giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine non superiore alla durata di 5 (cinque) minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi soggetto intervenuto quando lo stesso abbia superato il termine eventualmente assegnatogli; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

28.7 Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle singole votazioni.

28.8 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario Generale o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

28.9 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario Generale e dagli Scrutatori, è redatto, entro 15 (quindici) giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

28.10 Ciascun partecipante all'Assemblea Generale ed ogni Rappresentante degli Affiliati ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART.29 MOZIONI ED EMENDAMENTI

29.1 Le Mozioni d'Ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.

29.2 Le Mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno cui si riferiscono.

29.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

29.4 Nessuno può discostarsi dall'argomento oggetto di discussione, eccezion fatta per richiami alle Norme Federali ovvero al fine di salvaguardare tra gli interlocutori i principi di correttezza, lealtà e rispettabilità. Sulla sussistenza o meno di quanto sopra, decide il Presidente dell'Assemblea.

29.5 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'Ordine del Giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

ART. 30 VOTAZIONI

30.1 Le votazioni in sede di Assemblea Generale si svolgono unicamente con sistemi di voto in forma elettronica, rispettando il principio della certezza, trasparenza e segretezza, ferma restando l'autonomia della Fispes nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo.

L'unica eccezione al suddetto sistema è rappresentata dall'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (art. 21.6 dello Statuto) eletto anche per acclamazione.

30.2 In ogni caso la procedura di votazione elettronica dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle eventuali deleghe, ed assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza. La procedura informatizzata dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle maggioranze occorrenti nella fase elettorale e, infine, il risultato delle varie elezioni;

b) fase di votazione\scrutinio: la votazione verrà effettuata, preferibilmente, in apposite cabine all'interno delle quali verranno allocati i dispositivi informatici-telecomandi-tablet-ecc- con i quali sarà possibile esprimere il voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. La votazione potrà anche svolgersi all'interno della sala assembleare, distanziando adeguatamente i votanti al fine di garantire la segretezza del voto. In caso di utilizzo di cabine, in casi di gravi difficoltà connessa al tipo di disabilità del votante, sarà possibile per quest'ultimo raggiungere la cabina con l'ausilio di un accompagnatore. Il votante non potrà rendere nullo il voto. Il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle eventuali fasi di ballottaggio;

c) in caso di necessità, sarà possibile effettuare, anche con il supporto della Commissione Scrutinio, di cui all' Art. 31 del presente Regolamento, un controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti complessivi ed i voti espressi. Tale controllo sarà reso possibile attraverso la comparazione dell'elenco degli aventi diritto a voto predisposto dalla Segreteria Generale, il verbale della commissione verifica poteri e le ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato.

30.3 Gli aventi diritto al voto con disabilità qualora non siano in grado di votare autonomamente, potranno avvalersi di un assistente di loro fiducia.

30.4 Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti i partecipanti iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

30.5 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per gli altri quorum prescritti dallo Statuto, tra cui quelli stabiliti in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione. In nessun caso, nel computo dei voti, per la definizione della maggioranza, si tiene conto degli astenuti.

ART 31 COMMISSIONE SCRUTINIO

31.1 La Commissione Scrutinio è formata da tre componenti, più due supplenti, scelti in primo luogo, tra i Componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

31.2 La Commissione Scrutinio esplica le operazioni concernenti il controllo, conteggio dei voti e la redazione del relativo verbale, a supporto del sistema di votazione elettronico.

CAPO IV – PROCEDURE DI ELEZIONE

Art. 32 – ELEZIONI

32.1 Le elezioni degli Organi Federali si svolgono con sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza, la segretezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto (art.21.4). Le votazioni dovranno avvenire con modalità separate e successive.

32.2 Gli aventi diritto di voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità.

Per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la preferenza è unica.

32.3 Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

In caso di parità di voti riportati fra due Candidati o nel caso un candidato non raggiungesse la maggioranza assoluta, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti accreditati (Art. 21.7 Statuto Federale).

32.4 Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi, entro e non oltre, 90 (novanta) giorni dall'indizione, alla quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi alla carica di Presidente Federale.

32.5 Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente della Federazione;
- da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti di cui uno per genere, laddove possibile in base alle candidature e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici.

- dai Rappresentanti Italiani eletti negli Organismi Esecutivi delle Federazioni Internazionali cui la FISPE aderisce .

32.6 In ogni caso, ove non sia possibile attribuire la rappresentanza di genere nell'ambito dei Consiglieri in Rappresentanza degli atleti, sarà garantita la rappresentanza di genere, tra i sette componenti del Consiglio Federale, escludendo l'ultimo dei Candidati eletti dell'altro sesso nella categoria dei Consiglieri Laici.

32.7 I Consiglieri Federali non appartenenti alle successive categorie di Consiglieri in rappresentanza degli atleti e di Consigliere in rappresentanza dei tecnici, sono eletti dai Rappresentanti degli Affiliati sulla base dei voti dei presenti. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art. 21.7 Statuto Federale).

32.8 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 48.2 e 48.3 dello Statuto, i due Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti sono eletti dai Rappresentanti Atleti degli Affiliati presenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in equa rappresentanza, laddove possibile, tra Atleti ed Atlete, tenuto conto della rappresentanza di genere. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art. 21.7 Statuto Federale).

Qualora i primi due che hanno riportato il maggior numero di voti siano dello stesso genere, ed il terzo assicuri l'equa rappresentanza, quest'ultimo entrerà nella rosa dei Consiglieri al posto del secondo più votato.

Nel caso in cui non vi sia un numero di candidati alla carica di Consigliere in Rappresentanza degli Atleti, atto a garantire l'equa rappresentanza, si procederà all'elezione di colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

32.9 Il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici è eletto dai Rappresentanti Tecnici degli Affiliati presenti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

32.10 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Rappresentanti degli Affiliati, nonché, dai delegati societari atleti e tecnici.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

32.11 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha il compito di supervisionare e verificare la regolarità dello scrutinio chiedendo, qualora necessario, una seconda votazione di conferma.

32.12 La proclamazione degli Eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

NORME TRANSITORIE:

Così come stabilito all'articolo 24.8 dello Statuto Federale, Deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria in data 07 dicembre 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale CIP nella riunione del 20 febbraio 2020, il Presidente in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), qualora abbia raggiunto il limite di tre mandati (art. 24.8 dello Statuto Federale), può svolgere un ulteriore mandato unicamente se è eletto con una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi alla prima votazione. Nel caso in cui si sia in presenza di più di due candidati alla carica di Presidente e la prima votazione non consenta di eleggere il Presidente, si darà luogo ad una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere esclusivamente se nella prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Il Presidente uscente è eletto, dunque, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Si rimanda allo Statuto Federale per tutto quanto non espressamente previsto.

.....

OMISSIS